

REGOLAMENTO (CE) N. 1871/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 20 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 20 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento finlandese indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1995.

(CEE) n. 2131/93, per la rivendita sul mercato interno di 20 000 t di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 10 agosto 1995.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 28 settembre 1995.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento finlandese:

Ministry of Agriculture and Forestry
Maatalouspolitiikan osasto Intervention Unit
Marianakatu 23 PO Box 232
FIN — 00171 Helsinki,
Telefax: (358) 0 160 97 60.

Articolo 3

L'organismo d'intervento finlandese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.